

# CITTA' DI COPERTINO Provincia di Lecce AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Nº/4/2018

## CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

per rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time

L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 13,15 presso il Palazzo di Città;

tra

- CAGGIULA dr. Alessandro, nato a Gallipoli il 08/01/1967 il quale interviene per nome, per conto e nell'interesse del Comune di Copertino, in qualità di Dirigente dell'Area AA.GG. e Finanziari, ai sensi della normativa vigente ed in applicazione del Decreto n. 14 del 1.6.2018,

e

- la Sig.ra CALO' Manuela Lucia, nata a Galatina il 13/9/1979 e res. in Neviano alla Via Bellomo, 57 domiciliata per il presente contratto sempre in Neviano alla Via Bellomo 57, avente il numero di codice fiscale CLAMLL79P53D862O;

**PREMESSO** che con determinazione n° 85 R.G. del 31/1/2013 si approvava il bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n° 2 posti di Istruttore - Agente di P.L. a tempo parziale (24 ore) ed indeterminato;

### DATO ATTO CHE:

- con Determinazione n. 230 R.G. del 7/4/2014 si è proceduto all'approvazione dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nonché della graduatoria finale della selezione sopra indicata, da cui risultano classificati al 1° posto con punti 52,56 il Sig. TRIANNI ENRICO GABRIELE MARIA, nato a Gallipoli il 21/8/1986, e al 2° posto con punti 49,36 la Sig.ra CALO' MANUELA LUCIA, nata a Galatina il 13/9/1979, rinviando a successivo atto la nomina del vincitore e provvedimenti consequenziali,
- con determinazione n. 42 AREA AA.GG. e Fin. Settore Amministrazione Generale del 9/5/2014 (n° 338 R.G.) si è dato atto che l'instaurazione del rapporto di lavoro sarebbe avvenuta, ai sensi dell'art. 35, comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165, e dell'art. 32 del Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, mediante stipula del contratto individuale di lavoro;
- con la citata Determinazione è stato approvato contestualmente lo schema di contratto, che è stato materialmente sottoscritto il 14/5/2014 con decorrenza 16/5/2014;

OSSERVATO che con Deliberazione Giunta Comunale n. 187 del 30/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito al punto 4 di "Trasformare due posti con il profilo di Istruttore agente di P.L. Cat. C1, già previsti nella dotazione organica del settore Polizia Locale approvata con Del. G.C. nº 117/2013, da part time a 24 ore a part time a 30 ore, dando indirizzo al dirigente d'Area di incrementare conseguentemente l'orario di lavoro dei due dipendenti a tempo parziale (24 ore) e

determinato già assunti in data 16/5/2014 giusta Determinazione n° 338/2014 R.G. presso il Corpo di Polizia Locale";

Dato atto che Determinazione Area AA.GG. e Fin. n° 2 del 30/1/2015 (n° 107 R.G.) si è disposto l'incremento orario, da 24 a 30 ore settimanali, del rapporto di lavoro stipulato a far data dal 16/5/2014 con il dipendente Trianni Enrico Gabriele Maria, inquadrato nel profilo professionale di Istruttore - Agente P.L. – Cat. C1 a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato e di assegnare, conseguentemente, lo stesso a 30 ore settimanali presso il Corpo di P.L. quale Agenti di P.L. Cat. C1, approvando lo schema di contratto individuale attivato a far data dall'1/2/2015;

Rilevato che con Deliberazione Giunta Comunale n. 114 del 16/6/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito al punto 4 di "Trasformare due posti con il profilo di Istruttore agente di P.L. Cat. C1, già previsti nella dotazione organica del settore Polizia Locale, approvata con Del. G.C. n° 187/2014, da part time a 30 ore a part time a 34 ore, dando indirizzo al Dirigente d'Area di incrementare conseguentemente l'orario di lavoro dei due dipendenti a tempo parziale (30 ore) e indeterminato già assunti in data 16/5/2014 giusta Determinazione n° 338/2014 R.G. presso il Corpo di Polizia Locale";

Osservato che con Determinazione Area AA.GG. e Fin. – Settore AA.GG. nº 94 del 29/6/2016 si è disposto l'incremento orario, da 30 a 34 ore settimanali, del rapporto di lavoro stipulato a far data dal 16/5/2014 con la dipendente Calò Maria Lucia, inquadrato nel profilo professionale di Istruttore - Agente P.L. – Cat. C1 a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato e di assegnare, conseguentemente, lo stesso a 34 ore settimanali presso il Corpo di P.L. quale Agente di P.L. Cat. C1, approvando lo schema di contratto individuale attivato a far data dall'1/7/2016;

Rilevato che con Deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 18/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito di Trasformare due posti con il profilo di Istruttore agente di P.L. Cat. C1, già previsti nella dotazione organica del settore Polizia Locale, approvata con Del. G.C. n° 187/2014, da part time a 34 ore a Full Time, dando indirizzo al Dirigente d'Area di incrementare conseguentemente l'orario di lavoro dei due dipendenti a tempo parziale (34 ore) e indeterminato già assunti in data 16/5/2014 giusta Determinazione n° 338/2014 R.G. presso il Corpo di Polizia Locale;

Vista la nota prot. nº 14211 del 9/5/2018 inviata alla dipendente di ruolo Calò Manuela Lucia, inquadrato nel profilo professionale di Istruttore - Agente P.L. – Cat. C1 – a far data dal 16/5/2014 con contratto di lavoro part time (24 ore settimanali), e successivamente modificato a far data dall'1/2/2015 con impiego settimanale di 30 ore e da ultimo a 34 ore settimanali dall'1/7/2016, con le quali si richiedeva alla stessa lavoratrice di manifestare la disponibilità ad accettare il predetto incremento orario, modificando così il proprio contratto individuale;

Rilevato che la dipendente ha manifestato con nota pervenuta in data 10/5/2018 (Prot. n° 14362) la disponibilità alla modifica del proprio contratto individuale di lavoro, incrementando l'impiego orario da 34 ore settimanali a full time;

VISTA la Determinazione n° 111 Settore AA.GG. del 8/6/2018, con la quale si è disposto l'incremento orario, da 34 ore settimanali a full time, del rapporto di lavoro stipulato a far data dal 16/5/2014 con la dipendente Calò Manuela Lucia, attualmente inquadrata nel profilo professionale di Istruttore - Agente P.L. – Cat. C1 a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato, successivamente modificato a far data dall'1/2/2015 con impiego settimanale di 30 ore e a far data dall'1/7/2016 a 34 ore settimanali, e di assegnare, conseguentemente, la stessa a tempo pieno presso il Corpo di P.L. quale Agente di P.L. Cat. C1;

RILEVATO che con il predetto atto si è approvato apposito schema di contratto di lavoro a tempo pieno, modificando l'impiego orario da 34 ore settimanali a full time;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 2 del D. L.gs. n. 165 del 30.03.2001 e dell'art. 14 del C.C.N.L. dipendenti Enti Locali 06.07.1995 i rapporti di lavoro a tempo indeterminato per gli Enti Locali sono costituiti e regolati da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei C.C.N.L. nel tempo vigenti;

#### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e successive modificazioni;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigenziale del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione;

#### SI CONVIENE E STIPULA

il presente contratto, redatto in duplice originale, nel testo che segue:

Art.1 - L'Amministrazione Comunale della Città di Copertino, di seguito definita "il Comune", nella persona del Dirigente dell'Area AA.GG. e Finanziari – Dr. Alessandro Caggiula -, conferma alle proprie dipendenze, a tempo indeterminato, con decorrenza 11/6/2018 la Sig.ra CALO' MANUELA LUCIA, nata a Galatina il 13/9/1979 e res. in Neviano alla Via Bellomo 57 (C.F. CLAMLL79P53D862O), già assunta a far data dal 16/5/2014 con il profilo professionale di "Istruttore - Agente di P.L., incrementando l'impiego orario da 34 ore settimanali a tempo pieno;

Art.2 - Il dipendente, inquadrato nella categoria C (posizione C1), dovrà prestare opera presso il Corpo di P.L., dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito "Istruttore – Agente di P.L." riportate nell'allegato "A" dell'Ordinamento Professionale stipulato il 31.03.1999 e nel vigente Regolamento di Polizia Municipale.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ai sensi dell'art. 3 del nuovo ordinamento professionale dei dipendenti degli EE.LL. tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.

Il lavoratore si impegna ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza. Si impegna, altresì, a concorrere al miglioramento della funzionalità degli Uffici e dei servizi, all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, al più produttivo rapporto con i cittadini utenti anche mediante un proficuo sistema di correlazioni e sinergie con gli altri dipendenti dell'Ente.

Nell'espletamento del servizio, il dipendente è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di legge e contrattuali, delle norme statutarie e regolamentari vigenti nel Comune, nonché all'assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile, penale, amministrativa e contabile.

La sede dell'attività lavorativa del dipendente è individuata presso gli uffici e i locali dell'Amministrazione comunale di Copertino destinati ad ospitare il Comando di Polizia Locale.

Tenuto conto del profilo professionale del dipendente assunto, lo stesso potrà svolgere la propria attività anche in luoghi diversi da quello individuato innanzi, sulla base delle disposizioni di servizio di volta in volta emanate dal Comandante del Corpo di P.L.

Art. 3 - Il presente rapporto di lavoro è instaurato a tempo indeterminato e pieno e prosegue fino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge.

L'orario di lavoro è quello stabilito per il personale del Comando di P.L. del Comune di Copertino; deve comunque essere funzionale all'orario di servizio secondo le direttive del Responsabile del Servizio ed è soggetto a turnazione.

Art. 4 - L'orario di lavoro è di n. 36 ore settimanali, articolato su sei giorni lavorativi in funzione delle esigenze organizzative.

La durata delle ferie retribuite è di trentadue giorni lavorativi, essendo la prestazione lavorativa resa su sei giorni la settimanali. Oltre alle ferie, in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5/3/1977, n. 54, il dipendente ha diritto di fruire nell'anno solare delle 4 giornate di riposo di cui alla precitata legge 937/1977, alle condizioni ivi previste.

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana secondo le direttive del Responsabile di servizio.

Al dipendente sono concessi, a domanda, permessi retribuiti nei casi previsti dalle normative regolamentari e contrattuali vigenti. L'assenza per malattia è regolata dalle normative di legge e dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti.

Art. 5 - Il trattamento tabellare annuale dovuto è quello fissato ai sensi del CCNL delle Funzioni Locali del 21/5/2018 oltre alla tredicesima mensilità; è dovuta inoltre l'Indennità di comparto e l'indennità di vigilanza secondo il vigente CCNL.

Spettano, altresì, se ed in quanto dovuti, le quote di assegno nucleo familiare, oltre alle competenze per salario accessorio nella misura e con i limiti previsti dal C.C.N.L. e dal Contratto Integrativo Decentrato di Lavoro. L'indennità di fine rapporto è a carico dell' INPS (gestione ex INPDAP).

La retribuzione viene corrisposta mensilmente entro il giorno ventisei dello stesso mese di riferimento.

Art. 6 - Il lavoratore dichiara di aver preso accurata visione della vigente normativa per il personale del Comparto EE.LL. in materia di responsabilità disciplinare, con particolare riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 23 e segg. del del CCNL del 6/7/1995 e s.m.i., e di accettare incondizionatamente le sue previsioni.

Dichiara, inoltre, di aver preso accurata visione delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al D.P.R. n° 62 del 16/4/2013 (pubbl. su G.U. n° 129 del 4/6/2013) ) e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune del Copertino approvato con Del. G.C. n° 176 del 16/12/2013, che riceve in copia all'atto della sottoscrizione, nonché della vigente normativa in materia, di cui ai DD.Lgs. n. 165/2001 e n. 150/2009, art. 67 e segg..

Il rapporto di lavoro è regolato, per quanto non previsto dal presente contratto, dalle disposizioni previste dai CCNL nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, tenuto conto delle disposizioni di cui al D.Lgs 30/03/01, n. 165 e s.m.i..

Il lavoratore accetta tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale subordinato, a tempo parziale e indeterminato, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.

Le violazioni da parte del dipendente dei propri doveri e responsabilità danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione, previo apposito procedimento, delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti normative e disposizioni contrattuali in materia.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancanza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Riconosce, inoltre, la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza dell'Ente.

Alle finalità che si intendono perseguire sono correlati adeguati ed organici interventi formativi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 7 - . La conferma del rapporto di lavoro è subordinata al positivo superamento del periodo di prova della durata di mesi sei di servizio effettivamente prestato, maturata a far data dal 1/12/2014. In ordine alle modalità di computo del periodo di prova e a ogni altro aspetto inerente allo stesso si rinvia a quanto previsto dall'art. 14/bis del CCNL del 6/7/1995 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 34 co. 6° del Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzioni, "Il periodo minimo di permanenza in servizio presso il Comune di Copertino dopo il superamento del periodo di prova è fissato inderogabilmente in anni tre comprensivo del periodo di prova".

- Art. 8 Il lavoratore dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i. eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53, necessitano di preventiva autorizzazione, non potranno essere assunti senza il preventivo nulla osta da parte dell'Amministrazione Comunale.
- Art. 9 I dati personali del lavoratore sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il lavoratore può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, relativi all'acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano;
- Art. 10 Il rapporto di lavoro è regolato, per quanto non previsto dal presente contratto, dalle disposizioni previste dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, tenuto conto delle disposizioni di cui al D.Lgs 30/03/2001, n. 165.
- Art. 11 Il lavoratore accetta tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale, a tempo parziale e indeterminato, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.
- Art. 12 La permanenza in servizio nel tempo contrattuale è comunque subordinata al permanere dell'idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni attribuite. Nel caso di accertamento negativo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.
- Art.13 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n°152 del 26.05.1997, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente contratto, per esigenze proprie anche non direttamente derivanti da disposizioni legislative o regolamentari, dando comunicazione al neo-assunto entro un mese dall'adozione.
- Art. 14 Le controversie riguardanti il rapporto di lavoro sono devolute al Giudice Ordinario competente per territorio.
- Art. 15. Il presente contratto individuale di lavoro, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B) della tabella di cui al D.P.R. 26 dicembre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni e non soggetto a registrazione in base all'art. 7 del T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e all'art. 10 della tabella ad esso allegata, sostituisce il provvedimento di nomina previsto dagli articoli 17 e 28 del D.P.R del 9 maggio 1994, n. 487.

Letto e confermato, viene qui di seguito sottoscritto, in duplice esemplare originale

PER IL COMUNE

IL DIPENDENTE

